

## STATUTO

### L'ANCORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANREMO IM PIAZZA SAN SIRO 48

Numero REA: IM - 75497

Codice fiscale: 00835040080

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-04-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## **ALLEGATO "B" AL N. 4434 DI RACCOLTA**

### **STATUTO**

#### **TITOLO 1**

##### **DENOMINAZIONE**

**Art. 1** - E' costituita una società cooperativa denominata:

"L'ANCORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", abbreviabile in "L'ANCORA COOPERATIVA SOCIALE".

##### **SEDE**

**Art. 2** - La Cooperativa ha sede in SANREMO (IM). La cooperativa attraverso l'organo sociale competente potrà:

- spostare l'ubicazione degli uffici della sede sociale nell'ambito del territorio del Comune in cui ha la sede sociale;
- istituire e/o sopprimere, anche altrove, sedi secondarie, rappresentanze, sedi amministrative, centri di attività sociale, ecc.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.2519 c.c. alla presente società si applicano, in quanto compatibili e per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, le disposizioni sulla società per azioni.

#### **TITOLO 2**

##### **OGGETTO**

**Art 3** - La Cooperativa, nel rispetto dei principi di mutualità e di assenza di lucro, contribuisce all'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi allo scopo di garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori.

La Cooperativa si propone:

a) di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera A) della legge n. 381/1991;

b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo-lo 1, comma primo, lettera B).

In tale ambito, nonché in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici si propone di promuovere, coordinare e gestire:

a) l'offerta di occasioni di lavoro ai propri soci al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali nonché la loro crescita morale e sociale, in uno spirito di servizio e solidarietà a favore degli emarginati, ed una proficua integrazione culturale e materiale delle loro esperienze professionali;

b) le attività organizzative finalizzate all'ottenimento di aiuti ai soci e ai lavoratori per rendere più efficaci i loro interventi sociali ivi compreso l'ottenimento di borse di studio finalizzate alla formazione professionale, contributi alla ricerca e a tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali;

c) la formazione del personale della scuola nell'ambito di materie quali, a titolo di esempio: bisogni individuali e sociali dello studente, dialogo interculturale e religioso, conoscenza e rispetto della realtà naturale e

ambientale, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, orientamento e dispersione scolastica, inclusione scolastica e sociale, gestione della classe e problematiche relazionali, metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali;

d) la partecipazione, a mezzo dei singoli soci o come gruppo sociale, alle attività sociali promosse e gestite dagli Enti pubblici;

e) il servizio e l'attività di prevenzione di tutte le cause di emarginazione, in particolare quelle connesse al fenomeno della tossicodipendenza;

f) i servizi di accoglienza e di comunità diurne e a favore degli emarginati, in particolare dei tossicodipendenti e loro famiglie;

g) i centri comunitari (di terapia, vitto, alloggio, lavoro, attività agricole, day top, ecc.) in particolare le comunità "drug-free" per tossicodipendenti;

h) il reinserimento sociale degli emarginati, inteso non come acritico adeguamento ai modelli sociali vigenti, ma come presa coscienza dei problemi personali e sociali e ricerca delle soluzioni non violente per accrescere la propria persona e per eliminare le ingiustizie sociali;

i) l'attività di studio e di ricerca sulla emarginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, la raccolta, l'elaborazione e lo studio di dati socio - ambientali; gli interventi idonei mediante pubblicazioni, dibattiti, interviste in circoli, alla radio, alla televisione e l'uso di tutti i mass media disponibili a sensibilizzare l'opinione pubblica e privata;

j) la formazione di operatori sociali soprattutto mediante l'esperienza ed il coinvolgimento nelle realtà emarginati e emarginate;

k) l'aggregazione e l'associazione di quanti condividono le idee ed i programmi del Centro e intendono dare un vario e pur efficace contributo (associazione genitori di tossicodipendenti, associazione amici del Centro di solidarietà, ecc.)

l) lo svolgimento di attività lavorative a sostegno di anziani, portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, di tossicodipendenti, minori, emarginati e disadattati, immigrati nonché lo svolgimento di attività volte a contrastare la violenza di genere e a favorire il sostegno della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli ivi compresa la gestione di Centri Antiviolenza. In tali ambiti si potranno realizzare forme di prevenzione, assistenza, cura e/o riabilitazione sociale e sanitaria; assistenza infermieristica, domiciliare; servizi di trasporto, di mensa, di preparazione pasti a domicilio, di accompagnamento e di compagnia; l'attivazione e/o la gestione di tutti i tipi di comunità, di residenze, di centri socio-assistenziali e/o socio ricreativi; la gestione di centri estivi ricreativi, di campi solari e di ogni altra attività ludico didattica; soluzioni abitative, con contenuti relazionali ed affettivi ad impronta familiare; ricerche, indagini, corsi di formazione e/o aggiornamento; inserimenti lavorativi, abitativi, sportivi, territoriali e similari; continue occasioni di formazione, aggiornamento ed approfondimento professionale, culturale e sociale per i soci allo scopo di garantire prestazioni professionali adeguate al raggiungimento degli scopi sociali.

m) la fornitura di servizi sociali ed assistenziali, domiciliari e territoriali a terzi, promuovere e collaborare con tutte le forze sociali, associazioni, enti pubblici e privati che operino in aree similari di intervento della Cooperativa; programmare attività commerciali e/o artigianali e/o agricola a

fini terapeutici, volte alla produzione di beni e/o servizi a favore dei soggetti assistiti; organizzare convegni, stages, seminari, incontri pubblici; promuovere progetti sperimentali agli organi centrali e periferici dello Stato in materia sociale e sanitaria.

n) la gestione diretta o per conto di Enti Locali di servizi scolastici, quali la scuola dell'infanzia, scuola primaria, ecc. e di asili nido;

o) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali, a titolo di esempio:

- gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per enti pubblici;

- gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici;

- gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;

- affittare, acquistare e condurre terreni incolti, coltivati e boschivi;

- coltivare con le diverse tecniche terreni agro forestali finalizzati alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

- organizzare e condurre in proprio aziende agricole;

- gestire direttamente e/o con appalti servizi urbani quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, servizi cimiteriali, servizi di trasporto di beni e persone per conto terzi, l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, e altri servizi rivolti alla collettività di competenza comunale

- fornire servizi di consulenza per pratiche legate alla gestione dei rifiuti (domande di autorizzazione, domande di iscrizioni ad Albi ed elenchi, ecc.) compresa la compilazione di pratiche amministrative/burocratiche relative ai rifiuti e all'ecologia; svolgere attività di studio e sperimentazione di nuove metodologie per il recupero dei rifiuti; gestire l'inserimento dati per la tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti e la compilazione delle dichiarazioni annuali dei rifiuti (es. MUD); svolgere, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, l'attività di commercio con e senza detenzione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, il trasporto conto terzi di beni e merci in genere anche pericolose, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipologia (solidi, liquidi, fangosi, ecc.), provenienza e genere (urbani e speciali sia pericolosi che non pericolosi), la gestione per conto di terzi di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, la gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani e di tutti i servizi della raccolta dei rifiuti urbani (spazzamento stradale, ecc.), la gestione di bonifiche di aree inquinate, comprese le bonifiche di siti contaminati da amianto; il commercio di materiali vari da recupero (carta, cartone, plastica metalli, legno, stracci, ecc.); la commercializzazione di sottoprodotti, materie prime secondarie ed "end of waste", così come definite dalle vigenti norme in materia ambientale, compreso il loro trasporto e il loro deposito;

- gestire direttamente e/o con appalti lavori artigianali di qualunque

materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi;

- organizzare e gestire in proprio laboratori;
- gestire direttamente e/o con appalti canili e, più in generale, servizi di mantenimento e custodia animali;
- gestire un centro di assistenza contabile per privati, associazioni ed enti, provvedendo a tutte le relative operazioni;
- progettare e gestire attività volte alla prevenzione o lotta alle dipendenze;
- gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale, tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- gestire un centro di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche;
- acquistare e/o affittare macchinari ed immobili destinati ad una più funzionale gestione dei servizi;
- gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, rifugi alpini, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrare al pubblico alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;
- gestire servizi cimiteriali per conto di Enti Locali.

Tutte le predette attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle normative di legge vigenti e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni ove richieste. In ogni caso sono escluse le attività professionali riservate per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al Rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario Italiano e perciò intende aderire ad organismi cooperativi che operino a livello nazionale e regionale. Per il raggiungimento dei suoi fini la Cooperativa potrà acquistare beni mobili ed immobili, chiedere contributi ed agevolazioni; stipulare convenzioni; accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie; compiere qualsiasi operazione bancaria e su titoli di credito, compiere infine tutte le operazioni ritenute necessarie od utili.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

#### DURATA

**Art. 4** - La Cooperativa avrà durata dalla data dell'atto costitutivo, fino al 31 dicembre 2050. Essa non potrà comunque essere sciolta se non dopo l'integrale estinzione dei mutui eventualmente contratti ai sensi del

precedente articolo 3.

### TITOLO 3

#### SOCI

Art. 5 - Possono essere soci della Cooperativa:

a) gli operatori dei servizi in qualità di soci ordinari;  
b) coloro che desiderano svolgere gratuitamente una attività all'interno della Cooperativa in qualità di soci volontari. Questi ultimi non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci. Possono inoltre essere ammessi a fare parte della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle Cooperative sociali. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;  
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;  
c) il valore della partecipazione che propone di sottoscrivere;  
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;  
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 28 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale.

**Art. 6** - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8. del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 8 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;  
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa

qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

**Art. 7** - Il socio acquista i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dell'atto costitutivo dal presente statuto e da regolamenti e deliberazioni sociali: in particolare potrà svolgere eventuale attività lavorativa nell'ambito della cooperativa.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

**Art. 8** - I soci cessano di far parte della Cooperativa:

- a) recesso;
- b) per esclusione;
- c) per morte, scioglimento e altra causa di estinzione dei soci che non siano persone fisiche.

Tali ipotesi sono così regolate:

a) il recesso può essere consentito al socio che cessi di avere i requisiti prescritti per l'ammissione ed in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto. Le modalità, i tempi e l'efficacia del recesso sono regolati dall'art.2532 c.c., fatta salva l'opposizione all'organo arbitrale nel caso in cui gli amministratori giudichino non sussistenti i pretesi presupposti di recesso.

b) L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che:

- 1) non ottemperino alle prescrizioni dello Statuto, a quelle dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente deliberate;
- 2) che si rendano inadempienti nei loro obblighi finanziari verso la Cooperativa;
- 3) che danneggino moralmente e materialmente la cooperativa svolgendo, ad esempio, attività contrastanti con l'interesse della medesima o fomentando dissidi fra soci;
- 4) che vedano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi disciplinari o che vedano venire meno la propria prestazione lavorativa.

Per eventuali contestazioni relative al recesso o all'esclusione è ammesso ricorso al collegio arbitrale meglio infra regolato.

La liquidazione della partecipazione del socio morto, receduto o escluso avviene con i tempi e le modalità previste dall'articolo 2535 c.c.

#### TITOLO 4

##### PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 9** - Il patrimonio sociale è costituito:

- 1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore né superiore al limite minimo e massimo previsto dalla legge.
- 2. dalla riserva ordinaria, formata con le quote di cui all'art. 12, con le partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- 3. da eventuali riserve straordinarie;
- 4. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

5. da qualunque liberalità che provenga alla Cooperativa per essere impiegata nel raggiungimento dei fini sociali;
6. da finanziamenti e contributi
7. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

#### PARTECIPAZIONI

**Art. 10** - Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;

Ciascun socio non può detenere una partecipazione del valore nominale complessivo superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le partecipazioni non sono rappresentate da alcun titolo o certificato e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le partecipazioni non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, comunque nei limiti di quanto previsto dalle norme in tema di cooperative a mutualità prevalente.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Il valore di ciascuna azione è di Euro 250.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre partecipazioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre partecipazioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La remunerazione, di ogni tipo, a favore dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa non potrà comunque essere superiore ai limiti previsti dalla legge ai fini del mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente della società

#### ESERCIZIO SOCIALE

**Art. 11** - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

#### BILANCIO

**Art. 12** - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei relativi utili annuali e la ripartizione dei ristorni, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compreso gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci lavoratori per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, al salario o stipendio contrattuale destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;
- c) a restituire le partecipazioni effettivamente versate in misura non superiore ai limiti previsti dall'art.2514 c.c., a tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla meta dei residui attivi;
- d) a eventuale riserva straordinaria. L'eventuale utile residuo deve essere destinato ai fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8 della legge 59/92 ultimo comma.

**Art. 13** - Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle partecipazioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

**Art. 14** - La società come può ricevere dai soci oblazioni volontarie e di qualunque importo, così può destinare ai soci, nei limiti previsti dalla legge, contributi vari per il raggiungimento di fini comuni.

#### TITOLO 5

## ORGANI SOCIALI

**Art. 15** - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

### ASSEMBLEA

**Art. 16** - L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione e delibera sugli oggetti rispettivamente alla stessa riservati dalla legge o dal presente statuto. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni nei casi previsti dall'art.2364 secondo comma. L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine all'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede legale, se più idonei, purché in Italia. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata ai sensi dell'art. 2367 del cod. civ.

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando se richiesta la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela degli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

**Art. 17** - L'avviso di convocazione delle assemblee unitariamente all'ordine del giorno, deve essere inviato ad ogni socio ed ai componenti degli organi amministrativi e sindacali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere prevista altra data per la seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno di quello della prima convocazione.

**Art. 18** - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

In prima convocazione l'assemblea delibera validamente:

- a) in sede ordinaria, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci;
- b) in sede straordinaria col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà dei voti attribuiti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai soci presenti e rappresentati (qualunque sia il loro numero), e l'assemblea straordinaria col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei voti attribuiti a tutti i soci.

Anche in seconda convocazione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci iscritti per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, o l'anticipato scioglimento. In difetto di regolare convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita alle condizioni a tal fine previste dall'art.2366 c.c.

Sono comunque fatte salve le diverse maggioranze che dovessero essere previste in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto per particolari delibere.

**Art. 19** - Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota. Egli può farsi rappresentare con delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di cinque soci. La delega può essere conferita anche a non socio purché familiare, esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni dell'art. 2539 cod. civ.

**Art. 20** - Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza da persona di volta in volta designata dall'Assemblea tra i partecipanti.

**Art. 21** - Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede, e dal segretario di volta in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da Notaio.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 22** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette soci - compresi il Presidente e il Vice-Presidente nominati dall'Assemblea. Qualora non vi provveda l'Assemblea all'atto della nomina, spetta al Consiglio di nominare fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.

I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo; il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima assemblea.

**Art. 23** - Il Consiglio nomina il segretario a sua scelta per l'intera durata di carica del Consiglio ovvero di volta in volta per ciascuna adunata.

**Art. 24** - Il Consiglio è convocato dal Presidente. Il Consigliere che senza plausibile motivo, non risponde a tre successivi inviti di adunanza viene considerato dimissionario dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinari che straordinari della società senza eccezione di sorta e segnatamente a tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali. A titolo puramente esemplificativo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha - oltre i poteri di cui i precedenti articoli di questo

statuto - anche la facoltà di transigere in via arbitrale ed in via di amichevole composizione; di acquistare e di permutare immobili; di contrarre mutui attivi e passivi; di acconsentire e consentire qualsiasi annotamento ipotecario, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità; di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso banche, uffici, istituti, sia pubblici che privati, ivi particolarmente compresi le Casse Depositi e Prestiti e gli Uffici del Debito Pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno uno o più, amministratori delegati; a questi ultimi sono per statuto attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei poteri non delegabili per Legge.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### PRESIDENTE

**Art. 25** - Il presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale e può nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti. In assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Vice-Presidente e, se nominati, agli amministratori delegati.

#### COLLEGIO SINDACALE

**Art. 26** - Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e possono non essere soci. L'assemblea ordinaria dei soci, quando non sia obbligatorio nominare il collegio sindacale ai sensi di legge, può deliberare di procedere o meno alla nomina di tale collegio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

#### CONTROLLO CONTABILE

**Art. 27** - In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

#### CONTROVERSIE

**Art. 28** - Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 29, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che

abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 29** - Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 30** - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO 6

### **SCIoglimento**

**Art. 31** - In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Nel caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, e

comunque nei limiti previsti dalla normativa in tema di cooperative a mutualità prevalente - deve essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 59/92.

## **TITOLO 7**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO**

**Art. 32** - Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 33** - Per quanto non previsto da questo statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, in materia di società per azioni.

### **REQUISITI MUTUALISTICI**

**Art. 34** - La società:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

All'originale firmato

Marco Boeri

Francesco Centola Notaio

**Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sanremo in data 30 aprile 2024 al numero 2047/1T.**

**Atto esente dall'imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 19 tabella allegato b del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.**

**Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.**